



**SUL DIRITTO DI SCELTA DELLA SEDE DEL CAREGIVER VINCITORE DI CONCORSO.
TRIB. ROMA N. 10621/2025**

A CURA DELL'[AVV. MICHELE ALFREDO CHIARIELLO](#)

INDICE

- 1 IL FATTO**
- 2 LA QUESTIONE**
- 3 LA DECISIONE**
- 4 I PRECEDENTI**
- 5 CONCLUSIONI**

1 IL FATTO

Con la sentenza n. 10621/2025, il Tribunale di Roma - Sezione Lavoro - accoglie il ricorso di una docente - [assistita dall'Avv. Michele Bonetti](#) - vincitrice del concorso riservato per Dirigente Scolastico (D.M. 107/2023), riconoscendole il **diritto ad essere assegnata in una sede vacante di Roma in quanto caregiver di familiare con handicap grave**. La decisione conferma nel merito l'ordinanza cautelare che, già nel 2024, aveva ordinato al Ministero di procedere all'assegnazione nella Capitale.-

2 LA QUESTIONE

La docente, collocata utilmente nella graduatoria, aveva invocato la **precedenza ex art. 33, co. 5, L. 104/1992** per assistere la madre, invalida al 100%, convivente e non autosufficiente.-

Nonostante ciò, l'Amministrazione l'aveva **destinata alla Lombardia**, sostenendo che i benefici della legge 104 potessero operare solo **dopo l'assegnazione regionale**, cioè nella fase di individuazione delle sedi all'interno della Regione di destinazione.- La ricorrente ha impugnato tale impostazione, chiedendo - anche in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. - di essere collocata a **Roma o, in subordine, nel Lazio**.-

3 LA DECISIONE.

Il Tribunale ha affermato che:

- L'art. 33 L. 104/1992, in combinato disposto con l'art. 601 del D.Lgs. 297/1994 (T.U. Scuola), **riconosce la precedenza già nella fase di prima assegnazione**, per assicurare la continuità dell'assistenza familiare;
- Riconoscere il beneficio "dopo", cioè **all'interno di una Regione lontana**, svuota la tutela del suo contenuto sostanziale;
- Anche nei concorsi a carattere nazionale, la precedenza deve operare **"a monte"**, consentendo ai candidati con diritto 104 di **scegliere prima la Regione**, graduandoli poi tra loro in base al merito.-

In sintesi, **nessun atto organizzativo o bando concorsuale può retrocedere un diritto di rango primario e costituzionalmente garantito.**

4 I PRECEDENTI

Il Tribunale di Roma si inserisce in un orientamento ormai consolidato:

- **Tribunale di Latina, sent. n. 964/2025**, che riconosce l'applicabilità immediata della 104 già nella fase di assegnazione ai ruoli regionali;
- **Tribunale di Milano, ord. 20.1.2025 e ord. 17.3.2025 n. 1179**, che hanno sottolineato la natura **costituzionalmente protetta** del diritto del caregiver;
- **Tribunale di Vercelli, sent. n. 175/2025**, che ribadisce come il bando non possa derogare a una norma primaria e impone all'Amministrazione l'onere di provare l'impossibilità di assegnare il dipendente alle sedi compatibili.

5 CONCLUSIONI

La pronuncia romana ribadisce un principio di **civiltà giuridica e sociale**: nei concorsi nazionali con ruoli regionali, **il diritto di scelta del caregiver opera già nella fase iniziale di assegnazione,** non dopo.-

Ciò serve a garantire che chi assiste un familiare disabile possa svolgere il proprio lavoro **senza sacrificare la funzione di cura** che la legge riconosce come valore costituzionale.-